

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 316}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SIMONACCI

Presentata il 26 giugno 1972

Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti o richiamati in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto il 13 ottobre 1971 venne costituito, presso la VII Commissione difesa, un comitato ristretto per l'esame di varie proposte di legge col preciso scopo di definire il problema degli ufficiali e dei sottufficiali trattenuti o richiamati in servizio e di presentare un organico e definitivo progetto.

Purtroppo l'anticipato scioglimento delle Camere ha fatto naufragare l'approvazione del testo che, anche se non completo, era stato faticosamente concordato dal predetto comitato.

Non ci dilungheremo nella illustrazione delle incongruenze, delle sperequazioni e degli anacronismi esistenti nel trattamento economico e previdenziale del personale militare di complemento, trattenuto o richiamato in servizio da molti anni, perché tale questione è stata approfondita dal predetto comitato. Ci limiteremo ad illustrare alcune questioni col preciso scopo di mettere il Ministero della difesa di fronte alle proprie responsabilità e di neutralizzare quella ingiustificata acredine dimostrata dai rappresentanti del Governo in seno al Comitato ristretto, i quali si ergevano ostinatamente a tutori degli ordinamenti igno-

rando completamente lo spirito della Costituzione repubblicana.

I rappresentanti del Governo, allora, insistevano che non era possibile trasformare il trattenimento in servizio in un « regolare rapporto d'impiego » e che non era possibile l'iscrizione di questi ufficiali in appositi « ruoli aggiunti » perché tali innovazioni non erano sostenibili in quanto, a parte la disarmonia con i principi che informano la disciplina del pubblico impiego, potevano creare situazioni sperequative nell'ambito degli stessi ordinamenti militari.

Onorevoli Colleghi, nessuna disarmonia con i principi che informano la disciplina del pubblico impiego si è verificata quando, con legge 7 aprile 1948, n. 262, sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale civile non di ruolo e nessuna sperequazione nell'ambito degli ordinamenti militari si è verificata quando, con legge 5 agosto 1962, n. 1209, è stato istituito il ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e quando, con legge 16 novembre 1962, n. 1622, è stato istituito il Ruolo speciale aggiunto. Ed infine, nessuna disarmonia o situazione sperequativa si è verificata

quando al personale civile non di ruolo sono stati estesi tutti i benefici previsti per il personale civile di ruolo.

Onorevoli Colleghi, come si fa a negare il rapporto d'impiego a degli ufficiali e sottufficiali trattenuti in servizio da 30-35 anni quando il Consiglio di Stato, in numerose sentenze, ha delimitato in maniera chiara ed inequivocabile gli elementi essenziali del rapporto d'impiego che sono:

- la collaborazione prestata in diretta relazione con i fini istituzionali dell'Ente;
- la durata nel tempo e la continuazione delle prestazioni;
- la determinazione della retribuzione e la subordinazione gerarchica.

Com'è possibile negare agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti in servizio per 30-35 anni « l'indennità di buonuscita », definita, giustamente, dalla Corte costituzionale « una retribuzione differita » ?

Onorevoli Colleghi, questo non dovrebbe succedere nella nostra Repubblica, fondata sul lavoro la cui Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Per dimostrare l'assurdità della negazione del rapporto d'impiego e dell'indennità di buonuscita citiamo anche:

- *l'articolo 49 della legge 10 aprile 1954, n. 113* che dice:

« l'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili »;

- *l'articolo 3 della Costituzione* che dice:

« tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali... »;

- *l'articolo 97 della Costituzione* che dice:

« agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Onorevoli Colleghi, a questo punto è necessario, anche se doloroso, mettere a nudo il problema degli ufficiali e dei sottufficiali di

complemento trattenuti o richiamati in servizio, col preciso scopo di dimostrare che si deve evitare che il problema degeneri fino a diventare una ingiustizia sociale ed una beffa contro una delle più benemerite categorie della Nazione.

Le norme esistono ed esistevano, bastava applicarle nello spirito voluto dalla Costituzione. Tali norme sono contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 che ha per oggetto: « nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali », dove all'articolo 4 - si legge: « dell'assistenza prevista dal precedente articolo fruiscono....

e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuite a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati ».

Appare evidente che gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio in base ad una legge sono di fatto pubblici dipendenti e come tali vincolati da un preciso rapporto d'impiego che culmina con un regolare trattamento di quiescenza. Invece no, secondo il Ministero della difesa gli ufficiali di complemento, anche se trattenuti in servizio per 30-35 anni, non hanno rapporto d'impiego per il semplice fatto che l'articolo 3 della legge 10 aprile 1954 n. 113 dice:

« gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi previsti dalla presente legge ».

Vediamo ora quali sono gli obblighi previsti dalla predetta legge e, all'articolo 59, leggiamo:

« l'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

È chiaro che, malgrado ogni buon volere, gli ufficiali trattenuti in servizio — in virtù di una specifica legge — fino ad acquisire il diritto al trattamento di quiescenza non possono essere quelli previsti dal citato articolo 3 della legge n. 113.

Onorevoli Colleghi, per questi motivi abbiamo proposto all'articolo 6, che nel riscatto devono essere addebitate agli interessati solo le ritenute, riferite agli stipendi effettivamente percepiti, che vanno a carico del personale amministrato e ciò per un senso di giustizia in quanto risulta ampiamente dimostrato che le norme esistenti sono state ignorate. Ben diverso trattamento sarebbe toccato al datore di lavoro privato!

Onorevoli Colleghi, con la costituzione dei « ruoli aggiunti » e dando la possibilità agli ufficiali in servizio permanente provenienti dal completamento di transitare, a domanda, nei ruoli aggiunti si otterrebbe il duplice van-

taggio di sbloccare l'avanzamento degli ufficiali provenienti dall'Accademia e di mettere gli ufficiali in servizio permanente già del complemento nella identica condizione in cui si trovano ora gli ufficiali del RSU o trattenuti.

Com'è noto le nostre Forze armate hanno bisogno di quadri da impiegare presso le truppe ed è per questo che nella proposta abbiamo previsto il periodo di comando o di attribuzione specifica.

Infine, per uniformare l'avanzamento ed i limiti di età nell'ambito delle tre Forze armate, agli ufficiali dei « ruoli aggiunti » sono state estese le stesse norme in vigore per gli ufficiali del RSU; ciò è giustificato dal fatto che gli ufficiali dei ruoli aggiunti saranno impiegati almeno per venti anni presso enti e reparti operativi mentre gli ufficiali del RSU sono impiegati quasi esclusivamente presso enti territoriali ed organi centrali e non hanno obbligo di comando.

Siamo certi, Onorevoli Colleghi, che la presente proposta avrà la vostra unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, i cappellani militari trattenuti o richiamati in servizio e gli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio ai sensi delle leggi 5 giugno 1951, n. 376, 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, ad eccezione degli ufficiali vincolati dalla ferma quinquennale prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, sono iscritti, a domanda, in appositi « ruoli aggiunti » per ogni Forza armata, con il grado e l'anzianità posseduti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge purché non ci sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio.

Per gli ufficiali che hanno avuto soluzione di continuità nella prestazione del servizio sarà operata una detrazione di anzianità commisurata a tanti dodicesimi della consistenza numerica del ruolo di appartenenza al 1° gennaio dell'anno della entrata in vigore della presente legge quanti sono i mesi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in congedo.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Apposita commissione nominata dal Ministro della difesa dovrà esaminare le domande e stabilire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità assoluta e relativa degli ufficiali di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

L'Arma, Corpo o Servizio di provenienza costituisce Arma, Corpo o Servizio di impiego.

ART. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808 e gli ufficiali trattenuti in base alla legge 5 giugno 1951, n. 376, continuano a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle predette leggi.

I cappellani militari trattenuti o richiamati continuano a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per i cappellani in servizio permanente.

Gli ufficiali trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1968, n. 371 e della legge 11 marzo 1970, n. 289, continuano a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissato, per ogni grado, per gli ufficiali del RSU di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622. Quelli in servizio, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione della riserva di complemento, vengono iscritti a domanda nel ruolo aggiunto di cui all'articolo 1 sempre che non abbiano superato nel grado il limite di età previsto per i pari grado del RSU.

Per i rimanenti ufficiali della riserva di complemento richiamati o trattenuti ai sensi del predetto articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, che non vengono iscritti nei ruoli aggiunti per aver raggiunto i limiti di età sopradetti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nello stesso articolo 6.

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma volontaria di anni cinque prevista dagli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, al termine della ferma stessa sono iscritti, a domanda, nel numero fissato annualmente dalla legge sul bilancio, nei ruoli aggiunti con le modalità di cui all'articolo 1 e prestano servizio, sempre che conservino i requisiti

prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

L'accoglimento della domanda è subordinato al giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 1 che stabilirà la graduatoria di merito e l'anzianità.

Agli ufficiali iscritti nei ruoli aggiunti non viene corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali di complemento, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati congedati per aver ultimato la ferma volontaria di anni cinque, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, di essere iscritti nei ruoli aggiunti con le modalità di cui all'articolo 1, nel numero fissato dalla legge sul bilancio sempre che conservino i requisiti prescritti e permangano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

L'accoglimento della domanda è subordinato al giudizio favorevole della Commissione di cui all'articolo 1 che stabilirà la graduatoria di merito e l'anzianità.

Detti ufficiali, ove riammessi in servizio dovranno versare all'erario il premio di fine ferma eventualmente riscosso ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 271.

I cappellani militari in congedo che abbiano prestato, anche a più riprese, dopo il 1945, almeno 5 anni di servizio possono essere immessi, a domanda, nel ruolo previsto dall'articolo 1 e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per i cappellani militari in servizio permanente oppure fino al raggiungimento della pensione, ma comunque non oltre i limiti di età previsti per il congedo assoluto.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato anche a più riprese, dopo il 1945, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello di leva previsto per l'Esercito e l'Aeronautica e conservino i requisiti prescritti, possono chiedere entro novanta giorni dalla suddetta data, di essere iscritti nei ruoli aggiunti con le modalità di cui all'articolo 1 e permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

L'accoglimento della domanda, nel numero stabilito dalla legge sul bilancio, è subordinato al giudizio favorevole della commissione

ne di cui all'articolo 1 che stabilisce la graduatoria di merito e l'anzianità.

Gli ufficiali trattenuti o richiamati che non presenteranno domanda di iscrizione nei ruoli aggiunti, seguiranno le sorti previste dalle singole leggi in base alle quali sono stati trattenuti o richiamati.

ART. 4.

L'avanzamento degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 3, ad eccezione dei cappellani militari, avrà luogo fino al grado e con le norme previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali di cui alla presente legge per avere diritto alla promozione, devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzioni specifiche previste dalle tabelle nn. 1 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

È data facoltà alle singole Forze armate di stabilire eventuali equipollenze relative ai periodi di comando o di attribuzioni specifiche di cui al comma precedente.

Gli ufficiali superiori, di cui alla presente legge, potranno essere impiegati, se necessario, con incarichi di comando ed attribuzioni specifiche previsti per gli ufficiali del servizio permanente.

Restano invariate le disposizioni in materia di avanzamento, riguardanti i cappellani militari trattenuti o richiamati ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808.

Per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, si trovano nella riserva di complemento, già in servizio durante la guerra 1940-45 o ex partigiani, i limiti di permanenza nei gradi, previsti dalla legge 16 novembre 1962, per conseguire l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di due anni.

Se, dopo l'applicazione dei benefici di cui al comma precedente, gli ufficiali dovessero trovarsi con altri pari grado aventi la stessa anzianità, gli stessi saranno collocati nel ruolo avanti ai detti parigrado nell'ordine eventualmente stabilito dalla Commissione prevista dall'articolo 1.

Se detti ufficiali, ex partigiani o in servizio durante la guerra 1940-1945, dovessero cessare dal servizio prima di aver raggiunto il grado di tenente colonnello saranno promossi al

grado superiore con anzianità dal giorno prima della cessazione dal servizio.

Per l'attribuzione del parametro previsto per l'aiutante ai sottufficiali trattenuti o richiamati sono osservate le stesse norme in atto per i sottufficiali in servizio permanente.

ART. 5.

Il personale di cui agli articoli 1 e 3 deve essere iscritto d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali devono essere iscritti anche alla Cassa ufficiali con le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente.

I sottufficiali devono essere iscritti anche al Fondo di previdenza sottufficiali con le norme ed il trattamento previsti per i sottufficiali in servizio permanente.

ART. 6.

Il riscatto del servizio prestato, agli effetti del trattamento di quiescenza ed indennità di buonuscita, fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute, previste dalle vigenti leggi, ragguagliate agli stipendi percepiti dagli interessati, ai quali dovranno essere addebitate solo le quote che vanno a carico del personale amministrato.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Al personale di cui alla presente legge vengono applicate tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente, compresi i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative ad un eventuale esodo volontario.

Il Ministro della difesa ha facoltà di ritardare le dimissioni volontarie, degli ufficiali che ricoprono particolari incarichi o che abbiano frequentato corsi di specializzazione, per un periodo massimo di sei mesi nel primo caso e di un periodo pari al doppio della durata dei corsi di specializzazione nel secondo caso.

ART. 8.

Agli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano o meno diritto al trattamento di quiescenza e che rassegnino le dimissioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità, spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di stipendio e indennità carovita (comprese le quote complementari) ed assegni integrativi, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.

Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di buonuscita.

Le norme di cui al presente articolo sono estese, a domanda, anche agli ufficiali e sottufficiali già trattenuti perché residenti in territorio considerato inaccessibile e collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A coloro che ne hanno diritto vengono applicate le norme previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative ad un eventuale esodo volontario.

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Norme transitorie.

Gli ufficiali in servizio permanente, ruoli normali e ruolo speciale unico, già appartenenti alla categoria del complemento, possono essere transitati, a domanda, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 con la ricostruzione e lo sviluppo della carriera che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria del complemento, ai soli effetti giuridici.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

All'onere finanziario, calcolato in 420 milioni circa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso compresi nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.